

# **BGer I 754/01 vom 14. Oktober 2002**

Bundesgericht, 2002-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_I\\_754\\_01](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_754_01)

FR: TF I 754/01 du 14 octobre 2002

IT: TF I 754/01 del 14 ottobre 2002

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Nel querelato giudizio, la prima autorità di ricorso ha già correttamente enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali che disciplinano la graduazione dell'invalidità. Ha in particolare esposto come giusta l' art. 27bis cpv. 1 OAI agli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa l'invalidità per questa parte è computata giusta l' art. 28 cpv. 2 LAI . Ove si consacrassero inoltre ai lavori abituali ai sensi dell' art. 5 cpv. 1 LAI , l'invalidità è fissata conformemente all' art. 27 OAI per quest'ultima attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità in funzione dell'impedimento nelle due attività in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2, 104 V 136 consid. 2a). Bisogna quindi graduare, da un lato, l'invalidità nei lavori abituali operando un confronto delle attività ( art. 27 OAI ) e, d'altro lato, l'invalidità in un'attività lucrativa procedendo a un raffronto dei redditi ( art. 28 cpv. 2 LAI ); si potrà allora determinare l'invalidità globale ritenuto il tempo dedicato a ciascuno di questi campi d'attività. La parte dell'attività professionale nell'insieme dei lavori dell'assicurato è determinata confrontando l'orario di lavoro usuale nella professione di cui si tratta con l'orario dell'assicurato non invalido; si calcola quindi il rapporto percentuale fra questi due dati. La parte dei lavori abituali corrisponde alla percentuale rimanente ( DTF 125 V 149 consid. 2b, 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 pag. 136 consid. 1b).

### **E. 1.2**

Secondo la giurisprudenza, lo statuto di un'assicurata viene determinato in base alla valutazione se e in quale misura la stessa, da sana, e, quindi, se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica (cfr. DTF 117 V 195 , 98 V 263 consid. 1 e 268 consid. 1c), un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).

### **E. 2.1**

Nella propria pronuncia, i primi giudici hanno fatto proprie le conclusioni cui è giunta la consulente medica dell'UAI, dott.ssa E. \_\_\_\_\_, la quale, dopo avere valutato gli impedimenti nei singoli ambiti di attività, ha concluso per un'incapacità lavorativa non

superiore al 30% nello svolgimento delle consuete faccende domestiche e per una piena abilità al lavoro nella pregressa professione di custode e in ogni altra attività sostitutiva leggera.

### **E. 2.2**

Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi dalle convincenti valutazioni effettuate dal servizio medico dell'UAI, che trovano riscontro, tra l'altro, anche nelle conclusioni rese dal servizio psico-sociale cantonale e che non vengono poste seriamente in discussione dalla ricorrente, la quale non spiega se e in quale misura le osservazioni specialistiche sarebbero inattendibili o contraddittorie (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). Evidenziando come in sostanza l'incapacità lavorativa della ricorrente sia determinata pressoché esclusivamente dall'affezione psichica, gli specialisti intervenuti hanno fatto notare, oltre all'atteggiamento oppositivo e refrattario, da parte dell'interessata, ad ogni programma terapeutico, che i disturbi fatti valere non giustificherebbero l'erogazione di una rendita di invalidità, non essendo tali da impedire l'adempimento della maggior parte delle mansioni domestiche, né essendo tali da limitare la capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti. Queste conclusioni risultano, in sostanza, confortate anche dal certificato medico del dott. M.\_\_\_\_\_, che la ricorrente ha allegato al ricorso di diritto amministrativo, e dal quale risulta che la sindrome depressiva viene curata con un antidepressivo a dosaggio molto basso, senza attestazione alcuna di una qualsiasi incapacità lavorativa. Né tale convincimento è suscettibile di essere stravolto dagli ulteriori argomenti ricorsuali sviluppati dalla ricorrente, i quali, senz'altro umanamente comprensibili, non sono tali da inficiare le conclusioni cui sono giunti i primi giudici.

### **E. 3**

Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto del fatto che la ricorrente, già ben prima dell'insorgenza dei disturbi psichici (febbraio 1998), consacrava l'80% della propria attività alla tenuta dell'economia domestica e il restante 20%, corrispondente a 8 ore settimanali, a un'attività lucrativa, e potendo, in assenza di indicazioni contrarie, senz'altro ritenere che la stessa, se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe continuato a ripartire il proprio lavoro in siffatta proporzione, si giustifica di fissare il grado di invalidità complessivo al 24%, in misura ben lungi, quindi, dal fare maturare il diritto a una rendita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.